Civile Ord. Sez. 5 Num. 28399 Anno 2026
Presidente: BALSAMO MILENA
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 04/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25129/2020 R.G. proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e CORTE D'APPELLO DI ROMA rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

-ricorrenti-

contro

TONIUTTI LANFRANCO GIUSEPPE

-intimato-

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 477/2020 depositata il 24/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2026 dal Consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

Il 9/8/2012 l'intimato impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale romana un avviso d'accertamento notificatogli dalla Corte d'appello di Roma con richiesta del pagamento del contributo unificato in relazione a una controversia da lui intentata, sostenendo trattarsi di causa in materia di lavoro e di avere dichiarato un reddito familiare di € 24.883,00, inferiore alla soglia pari a tre volte l'importo di cui all'art. 76 del d.P.R. 115/02 (€ 31.884,48), fissato dall'art. 37, comma 6, del d.l. 98/2011 come modificato dalla legge di conversione 111/91.

Il primo giudice, con sentenza 25281/14, accolse il ricorso condividendo le prospettazioni in ordine alla materia oggetto della controversia nonché alla situazione reddituale del contribuente, che non oltrepassava il limite di € 31.884,48, ritenuto applicabile *ratione temporis* al momento del deposito del ricorso.

La Corte d'appello e il Ministero della Giustizia hanno proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con il contribuente, ha respinto il gravame.

Secondo il giudice d'appello doveva darsi atto che il limite reddituale di € 21.256,32, entro il quale era originariamente stabilita l'esenzione dal contributo unificato, era stato previsto da un decreto-legge (in vigore al momento della iscrizione della causa il 6/7/2011 n.d.r.). Tale decreto: "*..non essendo stato convertito in legge sul punto",* non avrebbe potuto essere applicato, sicché doveva invece ritenersi utilizzabile il maggior importo di € 31.884,00 previsto dalla legge di conversione, superiore al reddito dimostrato dal contribuente pari a € 24.883,00.

Ricorrono per cassazione il Ministero della Giustizia e la Corte d'appello di Roma sulla base di un unico motivo di ricorso.

Il contribuente, pur notificato telematicamente il 23/9/2020 presso il difensore che lo ha assistito nel grado d'appello, è rimasto intimato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta del 2/9/2026 chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 77 Cost., 11 disp. att. c.c., 15, comma 5, legge 400/88, 37, comma 6, lett. *b)* del d.l. 98/11 (conv. dalla legge 111/11) e 115, comma primo, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostengono che abbia errato la Corte di merito nel ritenere che la modifica del decreto-legge, operata dalla citata legge di conversione 111/2011, costituisca mancata conversione del decreto determinando la retroattiva sostituzione della disciplina originaria con quella successiva. Si sarebbe trattato, in realtà, d'una modifica in sede di conversione che, in quanto tale, ai sensi del citato art. 15, comma 5, legge 400/88, andrebbe applicata a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Evidenziano come lo stesso ricorrente confermi d'avere iscritto la causa a ruolo il 6/7/2011 mentre la succitata legge di conversione entrò in vigore il 16/7 successivo. Sostengono i ricorrenti che, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. *b)* del citato d.l. 98/11, il limite entro il quale era consentita l'esenzione era fissato nel doppio di quanto previsto dal citato art. 76 t.u. spese giust. e pertanto € 21.256,32, inferiore al reddito dell'intimato. La citata legge di conversione ha elevato quel limite al triplo, superandosi così il reddito dichiarato dal contribuente. Dovrebbe pertanto applicarsi il limite previsto dal decreto-legge, avendo gli interventi meramente modificativi efficacia *ex nunc* (Corte Cost. 367/2010 e Cass. 9386/16). Evidenziano come, anche ove si condividesse la tesi della Corte territoriale secondo cui la disposizione del decreto-legge non è stata convertita, il predetto decreto-legge perderebbe efficacia sin dall'inizio (art. 77, comma 3, Cost.), escludendosi così ogni forma d'esenzione, precedentemente non prevista.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.1 Il motivo è fondato.

1.2 In tema d'efficacia intertemporale dei decreti-legge convertiti, la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che le modifiche apportate in sede di conversione abbiano efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima, ove siano integralmente o sostanzialmente sostitutive della corrispondente previsione del decreto-legge; laddove in tutti gli altri casi la normativa risultante dalla conversione ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge oggetto di conversione (Cass. Sez. 3, 10/05/2016, sentenza n. 9386, Rv. 639829 – 01, vv. anche Sez. 5, Ordinanza n. 30246 del 22/11/2018, Rv. 651612 – 01, nello stesso senso Sez. 3, Ordinanza n. 28402 del 27/10/2025, Rv. 676757 – 01).

Pertanto, la conversione con modificazioni di un decreto-legge non determina il fenomeno caducativo di cui all'art. 77, comma terzo, Cost., ma la mera efficacia per l'avvenire della modifica intervenuta con la conversione.

1.3 Ne deriva che l'elevazione del limite reddituale per l'esenzione dal contributo unificato, nel caso specifico, è intervenuta dopo che la causa intentata dal contribuente era stata iscritta a ruolo, dovendo a essa applicarsi la normativa vigente in quel momento che collocava il predetto limite al di sotto dell'entità del suo reddito.

2. Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., respingendo l'originario ricorso del contribuente.

Nella liquidazione delle spese va tenuto conto che, con riferimento ai gradi di merito, il formante giurisprudenziale sopraccitato non si era ancora definito sicché sussistono i presupposti per compensare tra le parti le relative spese. Non altrettanto può dirsi con riferimento alla fase di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legittimità, per cui l'intimato va condannato alla rifusione delle spese, da liquidarsi come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'originario ricorso del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Condanna l'intimato al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese della fase di legittimità che liquida in € 600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/10/2026.

Il Presidente

Milena Balsamo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale